

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione ⁽¹⁾, i titoli di esportazione rilasciati nel mese di luglio 2001 scadono il 30 settembre 2001.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.